

REGOLAMENTO INTERNO

Il Consiglio Direttivo dell' Associazione
"I Commedianti del Cilindro",
composto dai signori:

Davide Marcuccilli (Presidente), Andrea Conti (Vicepresidente con funzioni Vicarie),
Federico Mantova (Vicepresidente con funzioni di Segretario/Tesoriere),
Cristina Angrisano (Consigliere), Marco Persichetti (Consigliere)

visto l'Atto di Costituzione dell'Associazione "I Commedianti del Cilindro",

visto lo Statuto Sociale vigente,

visto il Codice del Terzo Settore D. Lgs 117/2017

ha elaborato il seguente

REGOLAMENTO INTERNO

Premessa generale

Il presente Regolamento attua lo Statuto dell' APS "I Commedianti del Cilindro" di cui disciplina il funzionamento, in conformità alle regole e ai principi statutari.

Il Regolamento Interno è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità, trasparenza e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L' elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all' elettorato attivo e passivo.

TITOLO I

Del Sistema Elettorale e delle leggi di contorno

SEZIONE PRIMA

Della legge elettorale

Art. 1

Della Convocazione delle Elezioni Sociali

Alla scadenza del mandato dei tre anni, il Presidente dell'Associazione indice le nuove elezioni, attraverso comunicazione con lettera ordinaria ovvero con e-mail o avviso affisso presso la sede o con altre modalità stabilite dall' art.9 dello Statuto vigente.

La comunicazione deve essere effettuata almeno 30 giorni prima della scadenza naturale del mandato del Consiglio Direttivo uscente.

La comunicazione deve contenere il luogo, il giorno, l'ora, il tipo di organo da rinnovare, la scadenza per la presentazione delle candidature, l'ora di apertura delle operazioni di voto e le modalità generali della consultazione elettorale secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 2

Della Commissione Elettorale

La C.E. è composta da n.3 soci aventi diritto al voto. I tre soci rivestono i ruoli di Presidente della C.E., Scrutatore Segretario e Scrutatore.

La Commissione Elettorale deve essere eletta prima dell'indizione delle elezioni, nell'ultima assemblea utile. È cura del Presidente dell'Associazione inserire l'elezione della C.E. tra i punti dell' O. d. G. della citata Assemblea.

In caso non ricorra o non sia prevista un'assemblea in tempo utile, essa sia convocata ad hoc.

Non possono candidarsi a far parte della C.E. i candidati al Consiglio Direttivo ed i facenti parte del Collegio dei Proviviri.

Durante l'Assemblea per l'elezione della C.E., chi intende farne parte si candida espressamente allorquando il Presidente dell'Assemblea richieda chi siano i candidati.

L'Assemblea procede all'elezione della C.E. con voto palese (alzata di mano o acclamazione) ed elegge i tre candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

Qualora non si siano proposti soci in numero necessario, l'elezione avviene in due fasi. Nella prima fase, l'Assemblea si esprime per alzata di mano sui soci proposti. Nella seconda fase si procede all'elezione dei soci necessari al completamento della terna elettorale nella maniera che segue: il Presidente dell'Assemblea, il Segretario verbalizzante ed un altro componente il Consiglio Direttivo (in assenza del quale, il Presidente dell'Assemblea nomina un socio a propria discrezione) formano la C.E. provvisoria con le mansioni, rispettivamente, di Presidente, Scrutatore Segretario e Scrutatore. Ogni socio riceve un foglio sul quale riporterà il nome del socio che ritiene all'altezza di far parte della C.E. I soci che riporteranno il maggior numero di preferenze saranno eletti in seno alla C.E.

Al termine dell'elezione della C.E., il Presidente dell'Assemblea ne nomina i componenti e ne fissa la prima seduta, nella quale i tre membri eleggeranno il Presidente della C.E. e lo Scrutatore Segretario.

Le mansioni della C.E. sono le seguenti:

- adottare le proprie deliberazioni a maggioranza dei suoi membri;
- controllare la validità delle candidature presentate e respingere quelle in contrasto con le norme dello Statuto o di questo Regolamento;
- preparare le schede elettorali, effettuandone la vidimazione;
- controllare l'elenco dei soci aventi diritto al voto;
- avere cura di tutto il materiale occorrente per lo svolgimento delle elezioni;
- formare il seggio elettorale;
- procedere allo scrutinio delle schede;
- redigere il verbale circa l'esito delle votazioni;
- pronunziarsi sulla regolarità dei singoli voti, dichiarando nulli i voti che risulteranno tali;
- dare atto del risultato elettorale conseguito da ciascun candidato;
- consegnare al Segretario dell'Associazione tutto il materiale occorso per lo svolgimento delle elezioni, che dovrà essere poi archiviato e conservato.

La C.E. controlla la regolarità del voto, anche dettando regole per l'accesso alla sede elettorale, dalla quale allontana chi non abbia diritto di accesso o vi si trattenga ingiustificatamente.

Art. 3 *Dell'accesso al voto*

Possono votare per il rinnovo degli organi elettivi tutti gli associati che si presentino nel luogo in cui si svolge la votazione nei termini stabiliti dal presente Regolamento. Nel caso siano associati Enti o persone giuridiche, il diritto di elettorato viene esercitato dal Legale rappresentante. Essi devono risultare soci effettivi dalla relazione finale che viene redatta dal Segretario uscente dell'Associazione (o, in assenza, da altro membro designato dal C.D.), e sottoscritto dal Presidente uscente dell'Associazione, il quale provvederà a farla recapitare al Presidente della C.E.

Sono da considerarsi soci effettivi tutti gli associati maggiorenni tesserati da almeno 3 (tre) mesi che abbiano pagato la quota sociale nell'anno di competenza, nei cui confronti non siano stati assunti provvedimenti di sospensione ovvero di espulsione.

Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, può esercitare il diritto di voto, ma non potrà candidarsi per ricoprire cariche direttive.

Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum. Gli associati che dovessero trovarsi nella condizione di maturare la maggiore età entro la data delle elezioni, possono fare richiesta alla Commissione Elettorale per essere inseriti nella lista degli aventi diritto al voto.

Il diritto di elettorato attivo è sospeso in ipotesi di mancato versamento della quota associativa dell'anno in corso. La data rilevante per la verifica del diritto di elettorato è quella del giorno antecedente alle elezioni.

Art. 4
Delle candidature

Le candidature per il rinnovo del Consiglio Direttivo devono pervenire presso il domicilio del Presidente della C.E. ovvero trasmesse presso un indirizzo di posta elettronica indicato nella lettera di convocazione entro e non oltre i 15 (quindici) giorni antecedenti la data fissata per le Elezioni.

Possono essere eletti tutti i soci iscritti da almeno 3 (tre) mesi ed in regola con la quota di tesseramento.

Non possono candidarsi i soci minori in età, i componenti del Collegio dei Probiviri e quelli facenti parte della C.E.

Chi intende candidarsi ed è stato eletto in seno alla C.E. rassegna le proprie dimissioni dalla C.E.

Indi, il Presidente dell'Associazione, onde colmare il vuoto risultante nella C.E., procede con la nomina del primo dei non eletti. Laddove non ci siano non eletti, il Presidente dell'Associazione procede con una nomina d'ufficio.

Art. 5
Del ritiro delle candidature

E' ammesso il ritiro delle candidature non oltre il termine di 5 (cinque) giorni prima della data prevista delle Elezioni. L'eventuale ritiro della candidatura dovrà essere tempestivamente comunicato al Presidente della Commissione Elettorale, il quale provvederà a darne una adeguata e rapida pubblicità.

Art. 6
Della presentazione delle candidature

Le candidature dei Soci avvengono tramite la presentazione di una o più liste di candidati al Consiglio Direttivo.

Le liste dei candidati devono riportare l'elenco dei candidati, in ordine alfabetico, contrassegnati da numero arabo progressivo e indicanti cognome e nome del singolo candidato. Esse possono contenere anche un solo candidato e devono essere presentate da uno o più componenti la lista medesima che dovranno compilare il modulo di candidatura predisposto dalla Commissione Elettorale. Detto modulo, attraverso il quale si accetta quanto stabilito dal presente Regolamento, deve essere sottoscritto dai Soci che si propongono come candidati.

Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero progressivo assegnato in base all'ordine di presentazione delle liste.

Ogni lista - indipendentemente dal numero dei posti da assegnare - può comprendere sino ad un massimo di cinque candidati.

Nessun candidato può essere presente in più liste.

Una volta depositata la candidatura, il Presidente della C.E. (o suo delegato), ne rilascia per ricevuta una copia con data di presentazione e numero di protocollo.

Decorso il termine per la presentazione delle candidature, l'elettorato passivo è limitato ai soli Soci che abbiano formalizzato la propria candidatura entro il suddetto termine e di cui sia stata verificata la regolarità dalla Commissione Elettorale.

L'elenco definitivo di tutti i candidati ammessi alla consultazione elettorale verrà pubblicato almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per le votazioni sul sito internet dell'Associazione e in prossimità del seggio ovvero con altra modalità stabilita dalla C.E., in tempo utile per consentire agli Associati di conoscere il numero di lista e il nominativo dei candidati corrispondenti.

Art. 7 *Della scheda elettorale*

Le schede per l'espressione del voto debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza.

Tutte le schede debbono recare una griglia divisa in due colonne: nella colonna di sinistra il numero romano di ciascuna lista elettorale, nella colonna di destra i numeri arabi di ogni candidato della lista con accanto il cognome e il nome del candidato stesso. Si cerchi di evidenziare la distinzione tra un candidato e l'altro.

Il Presidente della C.E. appone sopra ogni scheda il timbro dell'Associazione e la propria firma nello spazio destinato alla vidimazione.

Art. 8 *Della modalità di voto*

Il voto viene espresso su apposite schede redatte dalla C.E., contenenti una griglia che abbia un numero massimo di righe per ogni lista pari alle persone candidate, e sulle quali sono riportati, in ordine alfabetico, il cognome ed il nome del socio candidato, nonché il relativo numero di lista d'appartenenza.

Art. 9 *Dell'espressione del voto*

Il voto può essere espresso barrando con un segno:

- il nominativo del candidato consigliere e/o il suo numero all'interno della lista; in tal caso, la preferenza va alla lista ed al candidato;
- il numero della lista ed il nominativo di un candidato consigliere e/o il suo numero all'interno della lista stessa; in tal caso, la preferenza va alla lista ed al candidato;
- il numero della lista; in tal caso, la preferenza va alla lista, ma non si estende ad alcun candidato.

Ogni socio può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei componenti da eleggere, arrotondato all'unità superiore, ma sempre all'interno della stessa lista. Non è previsto il voto disgiunto espresso per candidati appartenenti a liste differenti.

Il presente articolo è integrato in *Appendice*, SEZIONE PRIMA.

Saranno dichiarate nulle le schede contenenti un numero di preferenze superiori a quanto indicato o che rechino segni o altre diciture non definibili chiaramente.

Il voto è nullo quando la scheda riporta una firma o, comunque, un segno atto a identificare il votante.

Art. 10

Della relazione finale del Presidente uscente

Il Presidente uscente illustra la relazione finale dell'operato del Consiglio Direttivo da lui presieduto e ne rimette il mandato all'Assemblea Ordinaria.

Art. 11

Dell'inizio e della chiusura delle operazioni di voto

La C.E. organizza il seggio elettorale con modalità che rispettino il diritto alla segretezza nell'espressione del voto.

Il Presidente della C.E., dopo aver constatato la validità della composizione del seggio elettorale, dà inizio alle operazioni di voto.

Decorse due ore dall'inizio delle operazioni di voto, il Presidente della C.E., dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente allo spoglio.

Art. 12

Dello scrutinio dei voti

Terminate le operazioni di voto, il Presidente della C.E., assistito dai due scrutatori, dà inizio alle operazioni di scrutinio.

Le schede elettorali vengono estratte singolarmente dallo scrutatore e consegnate al Presidente della C.E., il quale procede all'apertura, dando comunicazione ad alta voce della risultanza del voto.

Lo Scrutatore Segretario procede alla verbalizzazione simultanea su di un apposito modulo riportante tutti i nomi dei candidati, accanto ai quali figurano un numero di quadretti pari al numero dei soci aventi diritto al voto. La verbalizzazione simultanea consiste nell'apporre in un quadretto una croce per ogni voto ricevuto dal candidato sulla cui riga si trova il quadretto.

Art. 13
Della designazione degli eletti

Al termine delle operazioni di voto si redige un elenco delle liste che hanno ottenuto più voti, ordinandoli in ordine decrescente in funzione del numero dei voti ottenuti.

Vengono eletti come membri del Consiglio Direttivo i candidati della lista elettorale che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Ciascun candidato per essere eletto dovrà ricevere almeno un voto di preferenza. La graduatoria dei singoli candidati, all'interno delle liste, è stesa per ordine di voti di preferenza ricevuti.

Se il numero dei consiglieri da eleggere non venisse soddisfatto dal numero dei candidati della lista vincitrice le elezioni, i posti rimanenti vengono assegnati ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nella lista che risulterà prima non eletta.

A parità di voti, risulterà eletta la lista della quale sia maggiore la somma delle anzianità di tesseramento dei candidati. A parità di somma dell'anzianità di tesseramento, sarà eletta la lista della quale sia maggiore la somma delle anzianità anagrafiche dei candidati.

Qualora due o più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà a stilare la graduatoria in base alla anzianità d'iscrizione all'associazione ed eventualmente, in caso di stesso giorno d'iscrizione, in base all'anzianità anagrafica.

Art. 14
Dell'elezione del Consiglio Direttivo per acclamazione

Il Presidente dell'Assemblea può proporre che le elezioni del Consiglio Direttivo si possano svolgere per acclamazione solamente nel caso in cui il numero dei candidati corrisponda al numero di posti disponibili in Consiglio. Ad ogni modo, quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti, si procede con la votazione a scrutinio segreto e assegnazione delle preferenze, così come indicato negli articoli precedenti.

SEZIONE SECONDA
Delle leggi di contorno

Art. 15
Della proclamazione degli eletti

Dopo lo spoglio delle schede, il Presidente della C.E. consegna il verbale dei risultati al Presidente uscente (od, in sua assenza, al più anziano in età del Consiglio Direttivo uscente), il quale ne dà pubblica lettura, proclamando gli eletti al Consiglio e dandone pronta comunicazione ai presenti, anche attraverso pubblicazione sulla bacheca ufficiale dell'Associazione.

I risultati, tutte le operazioni di voto ed eventuali irregolarità o nullità di voto risulteranno in un apposito verbale redatto dallo Scrutatore Segretario del seggio elettorale e firmato dal Presidente della C.E., nonché dagli stessi scrutatori.

Art. 16

Del ricorso avverso le decisioni della Commissione Elettorale

Avverso le decisioni della C.E. è ammessa opposizione, da presentarsi - a pena di inammissibilità - entro tre giorni dalla proclamazione degli eletti, con reclamo scritto al Presidente della C.E.

Il reclamo deve contenere le ragioni per le quali è proposto.

Il Presidente della C.E. lo trasmette al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente nei sette giorni successivi.

In assenza del Collegio dei Probiviri, è rimesso alla medesima C.E. di decidere nel merito entro sette giorni dal ricevimento del ricorso. Di detta decisione vengono informati il firmatario del ricorso e tutti gli associati.

La Commissione Elettorale, in concerto con gli altri organi associativi, adotta ogni provvedimento idoneo a dare esecuzione al ricorso.

Art. 17

Dell'elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Direttivo

A norma degli artt. 14 e 15 dello Statuto Sociale, il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Direttivo vengono eletti in seno al Consiglio stesso.

Le cariche di Presidente e Vicepresidente non sono cumulabili.

La riunione inaugurale del Consiglio Direttivo viene convocata dal Presidente uscente entro 5 (cinque) giorni dall' avvenuta proclamazione dei Consiglieri Eletti e viene presieduta dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

La seduta per l'elezione delle due cariche è valida solo se è presente la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo e può avvenire per votazione palese, tranne diversa richiesta dei presenti.

I dirigenti eletti entrano in carica immediatamente, dopo l'avvenuta proclamazione, attuata dal membro che presiede la seduta.

Art. 18

Dell'istituto della prorogatio

Nel periodo intercorrente tra la scadenza del mandato dell' Organo Amministrativo e l'Assemblea elettiva, si ricorre all' istituto della " *prorogatio* " secondo il quale il Consiglio Direttivo conserva i poteri di gestione dell' Associazione fino alla nomina di un nuovo

Consiglio. Il predetto istituto ha un limite temporale di soli 45 (quarantacinque) giorni dalla scadenza del mandato.

Art. 19

Dell'impossibilità dell'elezione del Consiglio Direttivo

Laddove non fosse possibile eleggere il nuovo Consiglio Direttivo, resta in carica provvisoriamente il Consiglio Direttivo uscente per un termine non superiore ai 45 giorni, termine entro il quale deve essere convocata nuovamente l'Assemblea dei Soci in sessione ordinaria.

Art. 20

Dei candidati in numero non sufficiente

In caso di numero non sufficiente di candidati, il Consiglio Direttivo può proporre, in sede di Assemblea Elettiva, ulteriori candidati per raggiungere il numero minimo di componenti dell'organo da eleggere.

Art. 21

Dei casi di sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

In caso di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, scegliendo tra gli associati regolarmente iscritti, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.

SEZIONE TERZA

Dell'elezione del Collegio dei Probiviri

Art. 22

Dell'elezione del Collegio dei Probiviri

L'elezione avviene nelle stesse modalità previste per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Qualora il giorno dell'adunanza elettorale, essa fosse convocata con lo scopo di eleggere contestualmente sia il Consiglio Direttivo sia il Collegio dei Proviviri, il rinnovo dei due organi deve avvenire mediante scheda elettorale separata.

SEZIONE QUARTA

Delle norme finali

Art. 23

Delle norme finali

La normativa elettorale approvata dall'Assemblea non è modificabile dalla Commissione Elettorale, né dal Consiglio Direttivo, né da altri Organi Sociali. Essa può essere variata da un'Assemblea dei Soci convocata ad hoc.

Per quanto non espressamente previsto in questo Titolo I, valgono le disposizioni in materia del Codice del Terzo Settore D. Lgs 117/2017 e del Codice Civile.

**Approvato dall' Assemblea dei Soci in sessione ordinaria in
data 14-09-2020**

IL SEGRETARIO

Federico Mantova

IL PRESIDENTE

Andrea Conti